Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **ROMA - Sabato, 13 dicembre 1930 - ANNO IX** — **Numero 289**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice 'Favia' Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis » Fratelli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele num. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln num. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele num. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso V. Emanuele n. 335; F. Ciuni, Piazza Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internaz., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti via F. Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stab. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internaz., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Emanuele n. 82. — **Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova, via degli Archi Ponte Monumentale;** **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Direzione interinale del Ministero dell'aeronautica.

Con decreto 4 corrente Sua Maestà il Re ha affidato la direzione del Ministero dell'aeronautica a S. E. il Capo del Governo per il periodo di tempo in cui il Ministro on. Italo Balbo parteciperà alla Crociera transoceanica.

(7452)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1893.**

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. **1559.**

Disposizioni circa la decadenza del diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, sulla perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri per gli esteri, per la giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La perdita della cittadinanza italiana importa la decadenza:

a) dal diritto a conseguire pensioni, assegni ed indennità di guerra o soprassoldi annessi alle medaglie al valore, nonchè dal godimento delle pensioni, degli assegni e dei soprassoldi stessi già conseguiti;

b) dal diritto alla liquidazione delle speciali polizze di assicurazione concesse ai combattenti o agli orfani ed ai genitori dei caduti in guerra.

Il beneficiario della polizza perde il diritto alla liquidazione di essa, anche quando le condizioni del presente articolo si verifichino nei riguardi del combattente titolare.

E' fatto, però, salvo a favore dell'Opera nazionale per i combattenti, nei limiti del suo credito, il diritto al riscatto delle polizze sulle quali, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, siano state eseguite anticipazioni ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, circa la decadenza, per perdita della cittadinanza italiana, dal diritto a conseguire o dal godimento di pensioni, assegni ed indennità, si applicano anche per le pensioni, assegni ed indennità a carico dei bilanci della Real Casa, degli Ordini equestri civili e militari, degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, e di ogni altro pubblico istituto.

Art. 3.

La decadenza decorre dal giorno della perdita della cittadinanza, e, per coloro che l'hanno perduta anteriormente alla emanazione del presente decreto, dal giorno della entrata in vigore di questo, salvo per i casi contemplati dal R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, per i quali la decadenza decorre dal 20 agosto 1930.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 53. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1894.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. **1561.**

Concessione della rappresentanza e difesa erariale all'Istituto nazionale per l'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;
Veduto il R. decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, col quale è stato costituito l'Istituto nazionale per l'esportazione, con personalità giuridica e sotto la vigilanza dello Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto nazionale per le esportazioni può essere rappresentato e difeso dalla Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti le autorità giudiziarie, le giurisdizioni amministrative ed i giudizi arbitrali.

Con decreto da emanarsi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sarà fissato il canone annuo da corrispondersi dall'Istituto nazionale per le esportazioni all'erario dello Stato quale concorso nelle spese sostenute per la Regia avvocatura erariale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 55. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1895.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. **1563.**

Provvedimenti per le suore addette agli stabilimenti sanitari del Regio esercito e della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 55 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, approvato con R. decreto 24 dicembre 1903;
Visti gli articoli 5 e 7 del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con decreto Ministeriale 1° giugno 1925;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerato che, per il particolare carattere dell'opera che prestano presso gli stabilimenti sanitari militari, le religiose infermiere costituiscono un personale speciale, ben distinto da quello degli operai alla dipendenza del Ministero della guerra;
Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la marina e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le religiose infermiere che prestano servizio negli stabilimenti sanitari militari del Regio esercito cessano di essere comprese nel novero degli operai temporanei alla dipendenza del Ministero della guerra; alle stesse non sono perciò ulteriormente applicabili le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

L'assunzione delle suore presso gli stabilimenti sanitari predetti viene disposta mediante convenzione da stipularsi dalla Direzione dell'ospedale militare interessato con la Casa madre cui le suore appartengono, in base alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero della guerra.

Art. 3.

A compenso dell'opera prestata dalle suore, l'Amministrazione della guerra corrisponde a ciascuna di esse un onorario mensile di L. 255 lorde, esclusa qualsiasi altra retribuzione od indennità per qualunque diverso titolo.

Art. 4.

In applicazione dell'art. 14 del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, le suore addette agli stabilimenti sanitari militari sono poste sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare per l'Italia.

Art. 5.

Per disciplinare il servizio delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari saranno emanate particolareggiate istruzioni a cura del Ministero della guerra.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle suore di carità che prestano servizio negli ospedali militari marittimi.

Art. 7.

Per disciplinare il servizio delle suore addette agli ospedali militari marittimi saranno emanate particolareggiate istruzioni a cura del Ministero della marina.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° del mese successivo a quello in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 57. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1896.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1567.

Attribuzione della personalità giuridica alla Federazione na zionale delle casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli e approvazione dello statuto della Federazione stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 6 marzo 1930, con la quale l Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e la Co federazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltu chiedono il riconoscimento giuridico della « Federazione n zionale delle casse mutue di malattia per i lavoratori agr coli », costituita a termini dell'art. 4, ultimo comma, dell legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 3 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la Carta del lavoro 21 aprile 1927;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Sta per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' attribuita la personalità giuridica a norma ed ag effetti dell'art. 36, ultimo comma, del regolamento 1° lu glio 1926, n. 1130, alla « Federazione nazionale delle cas mutue di malattia per i lavoratori agricoli », costituita a iniziativa della Confederazione nazionale fascista degli agr coltori e della Confederazione nazionale dei sindacati f scisti dell'agricoltura, a termini dell'art. 4, ultimo comm della legge 3 aprile 1926, n. 563, per presiedere alla org nizzazione ed al funzionamento delle casse mutue provincia dei lavoratori agricoli e per assicurarne la unicità di ind rizzo.
E' approvato lo statuto della Federazione predetta, seco do il testo che si allega al presente decreto e che è firmat d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo del Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei d decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 61. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale delle casse mutue per i lavoratori agricoli.

Art. 1.

Costituzione e scopi.

E' costituita in Roma per iniziativa della Confederazio nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e della Co federazione nazionale fascista degli agricoltori la « Feder zione nazionale delle casse mutue malattie per i lavorato agricoli » che esplica la propria attività in tutto il territor del Regno.

Art. 2.

La Federazione ha la sua sede legale in Roma presso la onfederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, alla quale aderisce, ed ha personalità giuridica.

Art. 3.

Fanno parte della Federazione con gli obblighi e diritti rivanti dal presente statuto e dal relativo regolamento tte le Casse mutue malattie per lavoratori agricoli costi ite e da costituire in base alle norme dei contratti collet i ed ai principî della Carta del lavoro. L'adesione alla derazione dovrà risultare da apposita deliberazione del nsiglio di amministrazione delle singole Mutue, contenente dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente tuto.

Art. 4.

E' còmpito della Federazione:

a) presiedere alla organizzazione ed al funzionamento lle Casse mutue provinciali per modo che esse seguano icità di indirizzo sia dal punto di vista tecnico che dal nto di vista amministrativo per il raggiungimento degli opi sociali;

b) studiare ed attuare i mezzi più idonei per l'estensione il perfezionamento dell'assicurazione contro le malattie, rapporto con gli istituti già esistenti;

c) fare opera di propaganda per la diffusione dei prin oî di igiene, di prevenzione sanitaria e di mutualità tra masse rurali e per la migliore applicazione delle leggi sulle sicurazioni obbligatorie;

d) adempiere a quelle funzioni di propaganda e di assi enza che fossero ad essa demandate dalla Confederazione zionale Sindacati fascisti dell'agricoltura e dalla Confede zione nazionale fascista degli agricoltori.

Art. 5.

Organi della Federazione.

Sono organi della Federazione:

1° il Consiglio di amministrazione;
2° la Giunta esecutiva;
3° il presidente;
4° il segretario generale;
5° il Collegio dei revisori;
6° il Collegio arbitrale centrale.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) del presidente nominato dalla Confederazione nazio le Sindacati fascisti agricoltura;

b) di due vice-presidenti, di cui uno nominato dalla Con lerazione nazionale Sindacati fascisti agricoltura ed uno lla Confederazione nazionale fascista agricoltori;

c) di due membri designati dalla Confederazione nazio le Sindacati fascisti agricoltura;

d) di due membri designati dalla Confederazione nazio le fascista degli agricoltori;

e) di un membro nominato per *referendum* dai rappre ıtanti delle Casse mutue aderenti.

Tali nomine sono approvate con decreto del Ministro per corporazioni.

Fanno parte inoltre del Consiglio di amministrazione, co membri di diritto, un rappresentante del Ministero delle corporazioni ed un rappresentante del Ministero dell'interno.

Art. 7.

Il presidente, i due vice presidenti ed i consiglieri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Quando ricorrano ragioni di opportunità il Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione nazionale Sindacati fascisti agricoltura e della Confederazione nazionale fascista agricoltori può sostituire tanto i membri da queste nominati quanto quelli nominati per *referendum* dalle Casse mutue aderenti alla Federazione. Le persone nominate al posto di quelle sostituite rimangono in carica per il residuo tempo del biennio in corso.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o che sia richiesto da un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera raccomandata da inviare almeno sette giorni prima dell'adunanza.

In prima convocazione per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno due terzi dei consiglieri. In seconda convocazione il Consiglio può deliberare qualunque sia il numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

I componenti del Consiglio sono tenuti ad intervenire alle riunioni.

Il componente del Consiglio che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive è dal Consiglio stesso dichiarato decaduto ed è sostituito con le norme di cui al precedente art. 6, previa approvazione del Ministero delle corporazioni. Le persone nominate al posto di quelle sostituite rimangono in carica per il residuo tempo del biennio in corso.

Art. 9.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Federazione e in particolare:

a) redige il regolamento per l'esecuzione del presente statuto che dovrà essere trasmesso al Ministero delle corporazioni per l'approvazione;

b) forma il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da presentare all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

c) dà le direttive generali per lo svolgimento dell'attività della Federazione e delle Casse mutue aderenti;

d) approva i bilanci consuntivi e preventivi delle Casse mutue aderenti;

e) su proposta del presidente nomina e licenzia il personale dipendente e ne fissa gli stipendi. Delibera sull'emolumento spettante al segretario generale, sulle indennità per il presidente ed il vice presidente di turno, sulle medaglie di presenza per i consiglieri e gli altri collaboratori tecnici;

f) nomina il segretario generale della Federazione, scegliendolo fra persone estranee al Consiglio stesso. La nomina dovrà essere approvata con decreto del Ministro per le corporazioni.

Il segretario generale assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio, delle quali redige e controfirma il verbali.

Art. 10.

Giunta esecutiva.

Fanno parte della Giunta esecutiva il presidente della Federazione, i due vice presidenti ed i due membri del Con-

siglio di amministrazione designati dal Ministero delle corporazioni e dal Ministero dell'interno.

La Giunta esecutiva si riunisce tutte le volte che lo reputi necessario il presidente o che ne facciano istanza almeno due membri di essa.

Il segretario generale assiste con voto consultivo alle sedute della Giunta.

Art. 11.

La Giunta presiede allo svolgimento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi della Federazione ed ha gli stessi poteri del Consiglio durante gli intervalli fra una riunione e l'altra del Consiglio stesso.

Le deliberazioni adottate dovranno essere presentate al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 12.

Presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio e della Giunta esecutiva. Firma insieme al segretario generale gli atti che importino impegni legali per la Federazione. Quando ricorrano imprescindibili motivi di urgenza può adottare provvedimenti su tutte le materie di competenza della Giunta esecutiva, con l'obbligo, però, di riferirne alla Giunta nella sua prima riunione successiva.

Art. 13.

Vice presidenti.

I due vice presidenti sostituiscono a turno il presidente in caso di assenza o di impedimento, e ne hanno in questo caso tutti i poteri.

Art. 14.

Segretario generale.

Il segretario generale, sotto la vigilanza del presidente:

a) cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva;

b) provvede al funzionamento dei servizi della Federazione;

c) sovraintende a tutto il personale impiegatizio e ne cura il rendimento e la disciplina;

d) firma la corrispondenza ordinaria e gli atti che non importano impegni legali per la Federazione;

e) controfirma gli atti che importano impegni legali per la Federazione;

f) dirige la segreteria del Collegio arbitrale centrale;

g) attende a tutte quelle altre mansioni che gli saranno devolute dal regolamento.

Art. 15.

Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti: un membro effettivo ed un supplente nominati dalla Confederazione nazionale Sindacati fascisti agricoltura, un membro effettivo ed un supplente nominati dalla Confederazione nazionale fascista agricoltori; il terzo membro effettivo, che assume l'ufficio di presidente, dal Ministro per le corporazioni.

I membri del Collegio durano in carica un anno e son rieleggibili. I revisori hanno le funzioni loro attribuite da l'art. 184 del Codice di commercio e sono obbligati a riferi al Consiglio di amministrazione ed al Ministero competent le eventuali irregolarità riscontrate nell'esercizio delle lo mansioni.

Art. 16.

Collegio arbitrale centrale.

E' costituito ed ha sede presso la Federazione un Collegi centrale arbitrale per decidere, in sede di appello, dei ricor presentati dagli iscritti alle varie Casse provinciali contro provvedimenti delle Casse circa il diniego o la misura dell prestazioni dovute a norma degli statuti.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale centrale saranno stabilite nel regolamento.

Art. 17.

Ordinamento finanziario.

I mezzi finanziari dei quali la Federazione può dispor per svolgere la propria attività sono:

a) i fondi messi a disposizione della Federazione dall Confederazione nazionale Sindacati fascisti agricoltura dalla Confederazione nazionale fascista agricoltori, secon do le necessità accertate in sede di bilancio;

b) gli interessi di tutte le somme introitate;

c) gli introiti straordinari per eventuali lasciti, dona zioni ed elargizioni accettati dal Consiglio di amministra zione;

d) i contributi a carico delle Casse mutue aderenti nell misura che sarà stabilita anno per anno dal Consiglio d amministrazione con deliberazione ratificata dalle suddett Confederazioni ed approvata dal Ministero delle corpora zioni.

Entro il termine di tre mesi prima della data di inizio di tre mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio finanzia rio dovrà essere presentato al Ministero delle corporazion il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Art. 18.

Disposizioni varie.

Ogni eventuale modifica al presente statuto dovrà esser deliberata dal Consiglio di amministrazione della Federa zione e approvata con decreto Reale promosso dal Minister delle corporazioni, sentite la Confederazione nazionale Sin dacati fascisti agricoltura e la Confederazione nazionale fa scista agricoltori.

Art. 19.

Statuto tipo per le Casse aderenti.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione rediger uno statuto-tipo per le Casse mutue aderenti che dovrà es sere approvato dal Ministero delle corporazioni, sentita l Confederazione nazionale Sindacati fascisti agricoltura e l Confederazione nazionale fascista agricoltori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 1897.

REGIO DECRETO 24 novembre 1930, n. 1578.

Dichiarazione di monumento nazionale della casa in Belmonte Calabro ove nacque il Quadrumviro Michele Bianchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità che la casa in Belmonte Calabro; dove nacque S. E. il Quadrumviro Michele Bianchi, sia tutelata quale monumento d'importante interesse storico e conservata al devoto ossequio degli Italiani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La casa in Belmonte Calabro ove nacque S. E. il Quadrumviro Michele Bianchi è dichiarata monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 72. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1898.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1571.

Riconoscimento delle operazioni per la riconquista del Fezzan, quali operazioni di grande polizia coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 212;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326;
Visti gli altri provvedimenti legislativi emanati in applicazione dei suddetti per iniziativa o su proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari delle colonie e della guerra;
Vista la legge 3 luglio 1930, n. 1079;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari delle colonie e di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dei Regi decreti 16 novembre 1922, n. 1769, e 18 marzo 1923, n. 621, e quelle dei Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 4 ottobre 1928, n. 2326, sono applicabili ai personali militari delle forze armate dello Stato che hanno partecipato alle operazioni militari della Tripolitania nel periodo 28 novembre 1929-15 marzo 1930, riconosciuto ciclo di operazioni di grande polizia coloniale a tutti gli effetti previsti, compreso il conseguimento dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, riguardante la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra.

Art. 2.

Le eventuali nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo per merito di guerra verranno effettuate in rapporto alla disponibilità di posti per vacanze, che si sono verificate posteriormente alla data del 20 agosto 1926 o che si verificheranno in avvenire, nel complesso dei vari ruoli degli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 65. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1899.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1930, n. 1572.

Approvazione dell'Accordo italo-svizzero del 26 luglio 1930, che proroga di altri cinque anni, a partire dal 1° maggio 1930, l'intesa che sospende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della Convenzione principale del Gottardo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 19 marzo 1914, n. 197, che approva gli Atti internazionali firmati a Berna il 13 ottobre 1909 concernenti il riscatto della ferrovia del Gottardo da parte della Svizzera;
Visto il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1811; il R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1602; il R. decreto 17 aprile 1922, n. 651; il R. decreto 22 luglio 1923, n. 1720; il R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 602, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562; il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 2372, convertito in legge con legge 25 giugno 1926, n. 1262;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo italo-svizzero, firmato in Roma il 26 luglio 1930, che proroga il precedente Accordo firmato a Berna il 23 giugno 1925;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, firmato in Roma il 26 luglio 1930, relativo alla proroga per altri cinque anni, a partire dal 1° maggio 1930, dell'intesa che sospende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della Convenzione principale del Gottardo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge ed a sostenerne la discussione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 66. — MANCINI.

Accordo fra l'Italia e la Svizzera riguardante la ferrovia del Gottardo.

SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA

E IL

CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO:

Richiamando l'Accordo concluso a Berna il 23 giugno 1925 riguardante la Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, Accordo scadente il 1° maggio 1930, hanno convenuto quanto segue:

A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'art. 10 della predetta Convenzione principale concernente le tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, il R. Governo Italiano consente che l'applicazione delle tasse e sovratasse interne svizzere, già prorogata al 1° maggio 1930, sia ulteriormente prorogata fino al 1° maggio 1935, e, dal canto suo, il Governo Federale Svizzero s'impegna a non aumentare i prezzi di trasporto attualmente esistenti e a ridurli gradualmente secondo le riduzioni che venissero fatte in tale periodo sui prezzi della rimanente rete svizzera.

Le disposizioni di cui sopra hanno carattere eccezionale, restando inteso che alla scadenza del termine sopraindicato, 1° maggio 1935, le disposizioni della Convenzione principale riprenderanno pieno vigore.

Fatto a Roma in doppio esemplare il 26 luglio 1930.

A nome di Sua Maestà il Re d'Italia:
GRANDI.

A nome del Consiglio Federale Svizzero.
PAUL RUEGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **1900**.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1930, n. **1596**.
Esonero dal servizio di agenti ferroviari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, e le modificazioni successive;

Visto il testo unico delle disposizioni per le pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le modificazioni successive;

Visto il regolamento della previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporti approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, nonchè il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di procedere ad esoneri straordinari per ridurre il personale delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di deliberare d'ufficio l'esonero definitivo degli agenti delle Ferrovie dello Stato che abbiano compiuto 55 anni di età con almeno 20 anni di servizio utile agli effetti del raggiungimento dei limiti per l'esonero normale, oppure che con qualunque età abbiano compiuto 25 anni di servizio utile come sopra.

Art. 2.

Gli agenti esonerati in applicazione del precedente articolo 1 s'intendono, agli effetti del trattamento di quiescenza, dispensati nell'interesse del servizio. Quelli iscritti al Fondo pensioni, o per i quali valgano le disposizioni sulle pensioni civili e militari di cui al testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, o il regolamento della previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, liquidano pensione in ogni caso secondo le norme rispettivamente applicabili e in base agli anni di servizio computabili alla data di esonero; quelli provenienti da altre Amministrazioni ferroviarie che abbiano conservato il trattamento a conto individuale delle Casse speciali di provenienza, liquidano i propri conti individuali accumulati alla data stessa.

Nei casi in cui il servizio utile per il raggiungimento dei limiti sia solo parzialmente valido agli effetti della liquidazione della pensione, il riconoscimento a carico degli interessati, necessario per renderlo valido per intero, viene effettuato d'ufficio alle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto n. 2590 del 7 dicembre 1923.

Art. 3.

In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante giusta il precedente art. 2 agli agenti esonerati in forza dell'art. 1 del presente decreto-legge viene corrisposto dall'Amministrazione un compenso pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio per ogni quadrimestre di anticipazione dell'esonero, rispetto al 1° luglio 1933 per quelli che raggiungerebbero a tale data o posteriormente i limiti minimi normali, e per gli altri, rispetto alla data in cui tali limiti sarebbero raggiunti.

Agli effetti del suddetto compenso la frazione di quadrimestre se superiore a due mesi si computa come quadrimestre intero; se uguale od inferiore si trascura.

Art. 4.

Le vacanze derivanti dagli esoneri disposti in applicazione del presente decreto non potranno essere ricoperte mediante assunzioni o promozioni fino a quando non siano stabilite le nuove piante organiche del personale dipendente dall'Amministrazione ferroviaria.

Art. 5.

Le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto-legge saranno emanate con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Il presente decreto-legge sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 90. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1901.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1576.

Erezione in ente morale della Fondazione « Dott. Gaetano Regondi » presso la Regia università di Roma.

N. 1576. R. decreto 23 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Dott. Gaetano Regondi », istituita presso la Regia università di Roma, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1930 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1902.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1577.

Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio annuo intitolato al nome del prof. Olinto Marinelli.

N. 1577. R. decreto 23 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Firenze è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 45.000 nominali, disposta in suo favore dal Comitato nazionale per la geografia del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'istituzione di un premio annuo intitolato al nome del prof. Olinto Marinelli e destinato all'autore del migliore studio di geografia basato su ricerche originali.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1930 - *Anno IX*

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato fascista marchigiano ferro-tramvieri ed internavigatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2722, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 36;
Visto l'art. 12, *d*), dello statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 77;
Vista la lettera 30 luglio 1930, n. 1170, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. Eugenio Crupi a segretario del Sindacato fascista marchigiano ferro-tramvieri ed internavigatori, da essa dipendente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del cav. Eugenio Crupi a segretario del Sindacato fascista marchigiano ferro-tramvieri ed internavigatori.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Registro n. 2 *Corporazioni, foglio n.* 260. — BETTAZZI.

(7441)

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione fascista armatori dell'Italia meridionale continentale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, approvato con Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901;
Visto l'art. 15 dello statuto della Federazione fascista armatori dell'Italia meridionale continentale, approvato con Nostro decreto 18 luglio 1930, n. 1108;
Vista la deliberazione 30 agosto 1930 dell'assemblea della Federazione suddetta, con cui si è proceduto alla nomina dell'on. Biagio Borriello, deputato al Parlamento, a presidente della Federazione stessa;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'on. Biagio Borriello, deputato al Parlamento, a presidente della Federazione fascista armatori dell'Italia meridionale continentale.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1930 - Anno IX
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 259. — BETTAZZI.

(7442)

REGIO DECRETO 1° dicembre 1930.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente di mare e dell'aria e nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 26 della legge 10 gennaio 1929, n. 65, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria;

Ritenuta la necessità di conferire alla Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, istituita con l'art. 17 di detta legge, una organizzazione più rispondente alle sue funzioni, al fine di assicurarne il regolare funzionamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria sono sciolti.

L'on. prof. Raffaele Paolucci è nominato Regio commissario per la straordinaria gestione della Cassa stessa, per la durata di mesi quattro, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

E' nominato sub-commissario presso la Cassa predetta, e per lo stesso periodo di tempo, il prof. Paolo Medolaghi, direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, con l'incarico di coadiuvare il Regio commissario e di sostituirlo a tutti gli effetti nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 3.

Sono conferiti al Regio commissario tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa, compresi quelli attribuiti al Consiglio di amministrazione dall'art. 20 della legge 10 gennaio 1929, n. 65.

Art. 4.

Il Regio commissario è in particolare autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per assicurare il consolidamento della situazione finanziaria nonchè il normale e regolare funzionamento della Cassa, riferendone al Ministero delle corporazioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 267. — BETTAZZI.

(7453)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1930.

Calendario venatorio per le caccie primaverili dell'anno 1931.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Udita la Commissione venatoria centrale di cui al R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, per la riforma della legislazione venatoria;

Decreta:

Articolo unico.

Fino a nuova disposizione, da emanarsi in base al testo unico di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, per le caccie posteriori al 31 dicembre 1930 si applicheranno le seguenti disposizioni:

La caccia con armi da fuoco è permessa:

a) fino al 31 gennaio, al cinghiale, eccetto nel Piemonte e nella Liguria, al cervo e al daino;

b) fino al 20 febbraio al merlo e fino al 20 marzo alla beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, colombaccio, colombella, corvi, cornacchie, gazza e ghiandaia, nonchè a uccelli di rapina diurni, salvo che nel Piemonte, Lombardia, Veneto e nella provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Pistoia, Firenze, Arezzo e Siena: nei quali territori è peraltro consentita la caccia alla beccaccia dal 1° al 20 marzo nelle località di pianura, già delimitate coi decreti prefettizi emessi in applicazione del calendario venatorio di cui al decreto Ministeriale 26 giugno 1930;

c) fino al 10 aprile ai palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia, limitatamente alle località di pianura già indicate coi decreti prefettizi emessi in applicazione del calendario venatorio di cui al decreto Ministeriale 11 luglio 1929;

d) dal 20 aprile al 20 maggio alla quaglia, sulla spiaggia del mare ed entro la distanza di m. 500 dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile.

Ove i decreti di cui alle lettere *b*) e *c*) non siano stati emessi, i Prefetti, su conforme proposta della rispettiva Commissione venatoria provinciale, sono autorizzati ad emanarli.

La uccellagione, con reti a maglia larga, ai colombacci e colombelle, storni, palmipedi e trampolieri; esclusa la beccaccia, nonchè agli altri uccelli migratori in Sardegna, è consentita fino al 20 marzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie alle quali si applica la legge 24 giugno 1923, n. 1120.

Restano, pertanto, escluse le provincie di Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Trento, Trieste e Zara.

Roma, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(7454)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1930.

Approvazione di una tariffa relativa all'assicurazione vita intera su due teste a premio vitalizio presentata dalla Società cattolica di assicurazione di Verona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della anonima cooperativa « Società cattolica di assicurazione », con sede in Verona, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi ed i metodi di calcolo seguiti;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla anonima cooperativa « Società cattolica di assicurazione » con sede in Verona:

« Tariffa Ic, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio vitalizio, di un capitale pagabile al primo decesso ».

Roma, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(7445)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1930.

Approvazione dei moduli per i certificati prescritti dagli articoli 7, 11, 14 e 17 del R. decreto 28 agosto 1930, n. 1358, per la tutela delle operaie e impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 28 agosto 1930, n. 1358, contenente le norme di attuazione del R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio;

Sentita la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Decreta:

Sono approvati i moduli, di cui agli allegati *A, B, C,* per il rilascio dei certificati prescritti dagli articoli 7, 11, 14 e 17 del R. decreto 28 agosto 1930, n. 1358, contenente le Norme di attuazione del R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

Roma, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

ALLEGATO A.

(*Dritto*) *Modulo A.*

Certificato medico di gravidanza.

Io sottoscritto (1) . . . . certifico di aver visitato (2) . . . . in (3) . . . . di anni . . . . . nata nel Comune di . . . . occupata nell'azienda (4) . . . . nella qualità di (5) . . . . . .

Essa dichiara (6). . . . .

All'esame obiettivo si riscontra (7) . . . .

In base ai dati suesposti ritengo che essa trovasi al . . . mese di gravidanza.

Il parto si effettuerà il (8) . . . .

Da . . . . addì 193

Firma del medico.

Visto eventuale dell'Ufficiale sanitario (9)

Note. — (1) Qualifica del medico — (2) Cognome, nome e paternità della donna — (3) Casato del marito — (4) Denominazione e sede dell'azienda — (5) Specificare se trattasi di operaia o di impiegata — (6) Epoca di inizio dell'ultima mestruazione, epoca d'inizio della sensazione dei movimenti attivi del feto ed eventuali fenomeni secondari della gravidanza — (7) Rilievi obiettivi importanti per la diagnosi — (8) La data presunta del parto deve essere rilevata con la maggiore possibile esattezza, tenuto conto che essa fa fede agli effetti sia del divieto dell'impiego della donna durante il mese anteriore alla data stessa, sia della conservazione per la donna del posto e della concessione del sussidio di disoccupazione — (9) Il visto dell'ufficiale sanitario occorre quando il certificato sia rilasciato dal medico di fiducia della gestante.

NB. — *Il presente certificato può essere rilasciato alle operaie ed impiegate, dall'ufficiale sanitario, dai medici delle istituzioni assistenziali riconosciute, dai medici di fabbrica e anche dal medico di fiducia della gestante; in questo ultimo caso il certificato deve essere vidimato dall'ufficiale sanitario (art. 7, 2° e 3° comma del R. decreto 28 agosto 1930, n. 1358).*

(*Verso*) *Segue Modulo A.*

REGIO DECRETO 28 agosto 1930, n. 1358.

Norme di attuazione del R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

(*Estratto*).

Art. 7 comma 1°.

Le operaie ed impiegate in istato di gravidanza occupate nelle aziende soggette al Regio decreto-legge hanno l'obbligo

di presentare al datore di lavoro durante il 6° mese di essa un certificato medico, dal quale risultino l'epoca della gravidanza e la data presunta del parto.

Art. 8.

La mancata presentazione del certificato di gravidanza non esime il datore di lavoro dall'obbligo di richiederlo in qualunque tempo al fine dell'osservanza del Regio decreto-legge, quando la donna si trovi in istato evidente di avanzata gravidanza.

In tal caso il datore di lavoro può richiedere che la donna si assoggetti a visita medica per il rilascio del certificato di cui all'articolo precedente.

La inadempienza della donna alla richiesta del datore di lavoro costituisce giusta causa per la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.

Art. 9.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ricevuta alla donna del certificato di gravidanza.

Tale certificato dovrà essere conservato per un anno dal datore di lavoro.

Art. 10.

Dalla data di presentazione del certificato di gravidanza, la donna, che continui a prestare regolarmente la sua opera nell'azienda, non potrà essere licenziata per tutto il restante periodo della gravidanza per il quale può essere occupata al lavoro, se non in caso di colpa che costituisca giusta causa per la risoluzione del rapporto o in caso di sospensione a tempo indeterminato del lavoro nell'azienda o nel reparto cui la donna è adibita.

La donna avrà pure la facoltà di assentarsi dal lavoro fin dall'inizio della sesta settimana antecedente alla data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza, fermo rimanendo l'obbligo della sua astensione dal lavoro per il periodo previsto dagli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge.

Il datore di lavoro, se la donna si avvale di tale facoltà, è tenuto a conservarle il posto anche per tutto il tempo precedente al periodo predetto.

Il datore di lavoro è tenuto inoltre a consegnarle, al momento in cui si assenta dal lavoro, i documenti di cui all'articolo 14 delle presenti Norme di attuazione.

Art. 11.

La data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza fa fede, nonostante qualunque errore di previsione, agli effetti del divieto dell'impiego della donna durante il mese anteriore alla data stessa e agli effetti dell'obbligo della conservazione del posto, in conformità degli articoli 1 e 3 del Regio decreto-legge.

Art. 62 (Sanzioni).

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni delle presenti Norme di attuazione saranno puniti:

a) con un'ammenda fino a 50 lire per le contravvenzioni agli articoli 9 (comma 2°);

b) con un'ammenda da 50 a 200 lire per le contravvenzioni agli articoli 9 (comma 1°).

In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto a un terzo.

ALLEGATO B.

(*Dritto*) *Modulo* B.

Certificato medico per riduzione del periodo obbligatorio di riposo antecedente al parto.

Io sottoscritto (1). . . . .
certifico di aver visitato (2) . . . .
in (3) . . . . di anni . . . . .
residente a . . . . via . . . . . . n. . . . .
occupata nell'azienda (4) . . . .
nella qualità di (5) . . . .
All'esame obiettivo si riscontra (6) . . . .
. . . .
. . . .
Altre eventuali osservazioni (7) . . . .
. . . .

Ritengo pertanto che essa { possa / non possa } (8) essere mantenuta al lavoro cui è adibita fino alle tre settimane precedenti alla data presunta del parto { potendo / non potendo } (8) derivarne danno { alla donna / al nascituro } (8)

Da . . . . addì 193

Firma del medico.

Note. — (1) Qualifica del medico — (2) Cognome, nome e paternità della donna — (3) Casato del marito — (4) Denominazione e sede dell'azienda — (5) Specificare se si tratta di operaia o impiegata — (6) Stato generale e rilievi obiettivi più importanti relativi al decorso della gravidanza — (7) Tutte le notizie riguardanti eventuali influenze nocive dell'ambiente di lavoro sul decorso della gravidanza — (8) Cancellare la ipotesi che non si verifica; e tener presenti, per il giudizio da darsi, non solo lo stato di salute della donna, ma anche le condizioni in cui si esegue il lavoro cui è adibita.

NB. — *Il presente certificato deve essere compilato in data non anteriore alla seconda quindicina dell'8° mese di gravidanza e può essere rilasciato dall'ufficiale sanitario, dal medico di fabbrica, o da un medico delle istituzioni assistenziali riconosciute* (*art.* 11, *comma* 2° *R. decreto* 28 *agosto* 1930, *n.* 1358).

(*Verso*) *Segue Modulo* B.

REGIO DECRETO 28 agosto 1930, n. 1358.

Norme di attuazione del R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

(*Estratto*).

Art. 11.

1° comma (*omissis*).

In via eccezionale, la donna potrà essere mantenuta al lavoro fino alle tre settimane precedenti alla data del parto presunta nel certificato di gravidanza, dietro presentazione di un altro certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario o dai medici di fabbrica o dai medici delle istituzioni assistenziali riconosciute, dal quale risulti che nessun pregiudizio potrà derivare alla donna e al nascituro dall'occupazione cui essa viene adibita.

Tale certificato sarà redatto conformemente al modulo che sarà approvato con decreto del Ministero per le corporazioni.

Il certificato stesso dovrà essere conservato per un anno dal datore di lavoro.

Art. 62 (Sanzioni).

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni delle presenti norme di attuazione, saranno puniti:

a) con un'ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni all'art. 11 (comma 4°, (*Omissis*).

In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto a un terzo.

ALLEGATO C.

(*Dritto*) *Modulo* C.

Certificato di interruzione del lavoro per gravidanza o puerperio.

Il sottoscritto (1) . . . . del (2) . . . . nella Provincia di . . . . Comune di . . . . via . . . . n. . . . .

Certifica

che (3) . . . . in (4) . . . . di anni . . . . nata nel Comune di . . . . è stata occupata nell'azienda sopra indicata nella qualità di (5) . . . . dal giorno . . . .

Essa è iscritta nel libro matricola al n. . . . . . ed è munita della tessera di assicurazione n. . . . . Provincia . . . .

(Cancellare la ipotesi che non si verifica)

La medesima ha sospeso il lavoro in data (6) . . . . per trovarsi all'inizio del nono mese di gravidanza, come rilevasi dal certificato medico rilasciato addì . . . . dal (7) . . . . e attestante che essa trovavasi in data . . . . al sesto mese di gravidanza.

oppure:

per trovarsi all'inizio della seconda settimana del nono mese di gravidanza, come rilevasi dal certificato medico rilasciato addì . . . . dal (7) . . . . e attestante che essa trovavasi in data . . . . al sesto mese di gravidanza, ed essendo stata autorizzata la riduzione a tre settimane del periodo obbligatorio di riposo prima del parto con certificato medico rilasciato addì. . . . . dal (8) . . . .

oppure:

per causa di malattia (9) . . . . prodotta dallo stato di (10) . . . . e per la quale è stato prescritto un periodo di astensione dal lavoro per la durata di . . . . secondo il certificato medico rilasciato addì . . . . dal (8) . . . .

La medesima ha prestato nell'azienda sopraindicata durante il bimestre precedente alla data suddetta di sospensione dal lavoro n. . . . . giornate di effettivo lavoro e ha dichiarato di averne prestati nel bimestre stesso n. . . . . presso (11) . . . .

Da 193

Firma del proprietario dell'azienda
o di chi ne fa le veci.

Note. — (1) Indicare la qualità o carica del firmatario del certificato — (2) Denominazione dell'azienda — (3) Cognome, nome e paternità della donna — (4) Casato del marito — (5) Specificare se si tratta di operaia o impiegata — (6) Indicare come data di sospensione dal lavoro quella corrispondente al primo giorno di riposo — (7) Indicare le generalità e la qualifica del medico che ha rilasciato il certificato di gravidanza, specificando se trattasi dell'ufficiale sanitario, di un medico di istituzioni assistenziali riconosciute, del medico di fabbrica, ovvero del medico di fiducia della gestante e dichiarando in questo ultimo caso che il certificato è stato regolarmente vistato dall'ufficiale sanitario — (8) Indicare le generalità o la qualifica del medico che ha rilasciato il certificato, specificando se trattasi dell'ufficiale sanitario, del medico di fabbrica o di un medico di istituzioni assistenziali riconosciute — (9) Indicare la malattia — (10) Indicare se la malattia dipenda da gravidanza, puerperio o aborto — (11) Indicare le giornate di effettivo lavoro prestato nel bimestre nell'azienda o eventualmente, sulla dichiarazione della lavoratrice, in altre aziende, specificando in questo caso la denominazione e la sede delle aziende stesse.

NB. — *Il presente certificato deve essere rilasciato dal datore di lavoro (articoli 14 e 17 del Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1358).*

(*Verso*) *Segue Modulo* C.

REGIO DECRETO 28 agosto 1930, n. 1358.

Norme di attuazione del R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

(*Estratto*).

Art. 14.

Il datore di lavoro, al momento in cui dimette la donna dall'azienda in base al certificato di cui agli articoli 7 e 11 delle presenti Norme di attuazione, è tenuto a consegnarle:

1° la tessera per le assicurazioni sociali, ecc.;

2° un certificato di interruzione del lavoro per gravidanza, secondo il modulo che sarà approvato con decreto del Ministro per le corporazioni, ecc.

Art. 15.

Qualora avanti il periodo obbligatorio di astensione dal lavoro antecedentemente al parto o dopo quello successivo al parto stesso la donna debba assentarsi dal lavoro a causa di malattia prodotta dallo stato di gravidanza, e rispettivamente dallo stato di puerperio, essa ha l'obbligo, per giustificare l'assenza, di presentare al datore di lavoro un certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario o dai medici di fabbrica o dai medici delle istituzioni assistenziali riconosciute, dal quale risulti la necessità per la donna di astenersi dal lavoro e il periodo di riposo prescrittole.

Il certificato medico sarà conservato dal datore di lavoro per la durata di un anno.

Art. 16.

L'aborto spontaneo e quello terapeutico, escluso l'aborto procurato, sono considerati in qualunque periodo della gravidanza avvengano, come malattia prodotta dallo stato di gravidanza, agli effetti della conservazione del posto a norma dell'art. 3 del Regio decreto-legge.

In tal caso il certificato, di cui all'articolo precedente, dovrà essere rilasciato dal medico che ha fatto la denunzia dell'aborto a termine dell'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, e contenere inoltre la indicazione del giorno in cui avvenne l'aborto e l'età approssimativa dell'embrione.

Art. 17.

Se la donna non presenta il certificato medico di cui agli articoli 15 e 16, il datore di lavoro potrà ritenere non giu-

stificata la sua assenza agli effetti della conservazione del posto a norma dell'art. 3 del Regio decreto-legge.

Qualora la donna abbia presentato il certificato medico, il datore di lavoro è tenuto a consegnarle il certificato di interruzione dal lavoro per malattia da gravidanza o da puerperio secondo il modulo che sarà approvato con decreto del Ministero per le corporazioni.

Il datore di lavoro ha pure l'obbligo di consegnare alla donna la tessera per le assicurazioni sociali.

Art. 41.

In caso di aborto la donna allegherà alla domanda (di sussidio) copia del certificato medico di cui all'art. 16 e il certificato del datore di lavoro prescritto dall'art. 17.

Art. 62. (*Sanzioni*).

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni delle presenti Norme di attuazione, saranno puniti:

a) con l'ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni agli articoli 14, 15 (comma 2°), 17 (comma 2° e 3°) (*Omissis*).

In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto a un terzo.

(7458)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1930.

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto dell'Unione italiana di riassicurazione di Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1442, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'Unione italiana di riassicurazione;

Visto l'atto 3 aprile 1922, pubblicato sul Bollettino ufficiale delle società per azioni, fascicolo XX in data 18 maggio 1922, col quale venne costituita in Roma l'Unione predetta, ed approvato il relativo statuto;

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria, tenuta addì 18 settembre 1930 in Roma nella quale sono stati modificati gli articoli 5, 11, 16, 27 dello statuto della Unione italiana di riassicurazione, con sede in Roma, per quanto riguarda l'ammontare del capitale sociale, la partecipazione degli enti associati all'assemblea, la composizione del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci;

Visto l'art. 62 del regolamento, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli n. 5, 11, 16, 27 dello statuto dell'Unione italiana di riassicurazione, società anonima con sede in Roma, deliberate nell'assemblea generale ordinaria e straordinaria del 18 settembre 1930, risultanti dal verbale del notaio dott. Francesco Stame, registrato a Roma il 3 ottobre 1930, al n. 11290, libro 1°, volume 496 atti pubblici, ed annesso al presente decreto.

Roma, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(7446)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati, nell'adunanza del 10 corrente mese, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la Convenzione stipulata il 4 ottobre 1930-VIII tra lo Stato e Gabriele D'Annunzio, riguardante il « Vittoriale ».

(7460)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze nella seduta del 5 dicembre 1930-IX, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1508, che autorizza il Ministro per le finanze a stipulare convenzioni per assicurare il ricupero dei crediti del Tesoro verso la Società « S.A.P.R.I. ».

(7461)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per sei posti di perfezionamento presso la Scuola di canto del Teatro Reale dell'Opera in Roma.

1. E' aperto un concorso per esami tra cantanti i quali aspirino a frequentare per l'anno 1930-931 un corso di perfezionamento presso la Scuola di canto del Teatro Reale dell'Opera in Roma.

Il corso di perfezionamento è posto sotto l'alta tutela del Ministero dell'educazione nazionale e sotto la presidenza del direttore del Regio conservatorio di musica di Santa Cecilia in Roma, alla cui vigilanza tecnica e disciplinare sono affidati i vincitori del concorso.

2. I posti messi a concorso sono in numero di sei, preferibilmente così distribuiti: uno per soprano, uno per mezzo soprano, due per tenore, uno per baritono e uno per basso.

3. A ciascuno dei vincitori sarà assegnato un premio annuo di L. 12.000.

Il premio sarà ripartito in dieci rate mensili di L. 1200, la cui prima rata sarà corrisposta all'inizio del corso. Le rate successive verranno corrisposte su rilascio di nulla osta del direttore del Regio conservatorio di musica di Santa Cecilia in Roma.

4. La durata del corso è normalmente di un anno. Il beneficio della iscrizione al corso e il relativo godimento del premio potranno essere riconfermati per un secondo anno, ma non oltre.

5. Potranno prender parte al concorso giovani di ambo i sessi, di nazionalità italiana i quali entro l'anno 1930 non superino i 25 anni di età.

Gli aspiranti dovranno rivolgere apposita domanda (intestata al Ministero della educazione nazionale) su carta da bollo da L. 5 corredandola dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;

b) certificato di nazionalità italiana.

I candidati potranno altresì allegare quei documenti che ritengano utili ai fini del presente concorso.

Domanda e documenti dovranno pervenire alla Segreteria del Regio conservatorio di musica in Roma (via dei Greci, 18) non oltre le ore 19 del giorno 30 dicembre 1930-IX.

6. Gli esami avranno luogo, in data da determinarsi, nella sala del Teatro Reale dell'Opera in Roma.

I candidati saranno sottoposti alla seguente prova di esame:

Esecuzione di due pezzi preparati dal candidato; il primo pezzo sarà scelto tra le opere più importanti dell'antica scuola italiana dell'ottocento: il secondo tra le liriche e le opere teatrali moderne più accreditate.

7. I vincitori, oltre il corso di perfezionamento di cui al n. 1 frequenteranno, ove occorra, nel predetto Regio conservatorio di musica di Santa Cecilia quei corsi complementari sussidiari che il direttore del Conservatorio, presidente del corso, riterrà necessari alla integrazione della loro cultura.

8. I vincitori potranno essere gratuitamente utilizzati per l'arte loro durante il corso nelle rappresentazioni liriche del Teatro Reale dell'Opera.

9. Il concorso verrà giudicato da una Commissione di cinque membri così composta: di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale, di un rappresentante del Governatorato di Roma, del direttore del Regio conservatorio di musica di Santa Cecilia, del direttore d'orchestra della stagione del Teatro Reale dell'Opera per il 1930-31.

10. La Commissione giudicatrice, oltre i vincitori, potrà segnalare al Ministero della educazione nazionale altri concorrenti che essa ritenga meritevoli di seguire il corso. A costoro però non spetta alcun premio.

11. Il premio assegnato ai vincitori potrà, per le rate non ancora corrisposte come dal n. 3, essere sospeso o revocato per gravi motivi disciplinari o per mancanza di profitto anche se dipendente da motivi di salute che si prolunghino oltre due mesi.

12. La sospensione o la revoca di cui al numero precedente saranno dichiarate dal Ministero della educazione nazionale su proposta del direttore del Regio conservatorio di musica di Santa Cecilia in Roma.

Il pagamento del premio potrà essere sospeso anche durante il periodo in cui si attende la decisione ministeriale.

13. Coloro che abbiano goduto di uno dei premi di cui al presente bando, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera in Roma per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso (annuale o biennale). Qualora il detto Teatro entro il mese di ottobre non li abbia scritturati essi dovranno considerarsi posti in libertà.

14. Il Ministero della educazione nazionale rilascerà ai vincitori del premio, quando abbiano lodevolmente compiuto il corso, un diploma o attestato d'onore.

Roma, addì 2 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(7451)

Proroga del concorso a due posti di alunno e ad un posto di alunno aggregato della Regia scuola italiana di archeologia in Atene per l'anno 1930-31.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visti gli avvisi di concorso rispettivamente a due posti di alunno e ad un posto di alunno aggregato della Regia scuola italiana di archeologia di Atene, in data 11 ottobre 1930-VIII;

Decreta:

E' prorogato al 31 dicembre 1930 il termine utile per la presentazione al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) delle domande per l'ammissione a due posti di alunno e ad un posto di alunno aggregato della Regia scuola italiana di archeologia in Atene per l'anno 1930-31.

Roma, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(7462)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COLONIE

Avviso-diffida.

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc., che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero delle colonie se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero non si tiene vincolato a respingerle.

(7450)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 5 dicembre 1930-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Antonio Ottelio a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Udine.

Cav. ing. Paolo Pietravalle a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Campobasso.

(7449)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 24 novembre 1930-IX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Lanischie Mont'Aquila, provincia di Pola.

(7433)

Si comunica che il giorno 24 novembre 1930-IX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cureggio, provincia di Novara.

(7434)

Si comunica che il giorno 22 novembre 1930-IX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Roccagiovine, provincia di Roma.

(7435)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 258.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 dicembre 1930 - Anno IX

Francia	75.04	Oro	368.35
Svizzera	370.32	Belgrado	33.81
Londra	92.764	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.696	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	208 —	Norvegia	5.115
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.558	Svezia	5.127
Vienna (Schillinge)	2.689	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.68	Danimarca	5.115
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.30
Peso Argentino Oro	14.755	Rendita 3.50 % (1902)	65.35
Peso Argentino Carta	6.47	Rendita 3 % lordo	41.225
New York	19.09	Consolidato 5 %	82.25
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	77.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1917, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	493515	Giannettini Mario di Alfredo, domiciliato in Resina (Napoli) vincolata. . . . . L.	3.000 —
»	88470 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mortellaro Concettina fu Francesco, moglie di Inghilleri Francesco, domiciliata in Roma . . . . . » per l'usufrutto: Garofalo Vincenzina fu Salvatore vedova di Mortellaro Francesco, domiciliata in Siracusa »	600 —
5 % Prest. Naz.	23577	Villaggi Giovanni di Mariano, domiciliato in New York . . »	50 —
4.50 % Prest. Naz.	6241	Marci Domenico fu Daniele, domiciliato in Villaputzu (Cagliari) ipotecata . . . . »	22,50
3.50 % Cat. A	10873	Beneficio Parrocchiale di Cottanello (Perugia) . . . . »	3,50
3.50 %	806957	Maritano Clotilde di Lorenzo, moglie di Morteo Pietro fu Gio. Batta, domiciliata in Torino, vincolata . . . . . »	1.050 —
5 % Prest. Naz.	5636	Maggiora Maria di Marcellino, moglie di Maggiora Edoardo, domiciliata in Castagnole Monferrato (Alessandria) . . »	65 —
Cons. 5 % (1861)	1019697 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale Oftalmico ed Infantile di Torino . » per l'usufrutto Canale Giuseppa fu Gio Batta, moglie di Chiola Gaspare Antonio, domiciliata in Torino.	600 —
3.50 %	374209 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Andreuzzi Teresa fu Pio . . . . » per la proprietà: Eredità della defunta Andreuzzi Laura fu Stefano, vedova in prime nozze di Canale Giuseppe e in seconde nozze di Stocchi Pietro.	339,50
»	289045	Beneficio Parrocchiale di S. Nicolò di Vallio di Roncade (Treviso) . . . . »	42 —

Roma, 29 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale:* BORGIA.

(6584)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.